giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO n. 197 del 6 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 3 al Piano degli interventi – Variante Verde n. 2. Comune di Albaredo d'Adige (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative
 istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa
 Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie
 della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione
 Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa
 Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

 La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune con nota acquisita al protocollo regionale al n.375762 del 17.09.18, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Piano degli interventi – Variante Verde n. 2;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere dell'1.10.18 assunto al prot. reg. al n. 397078 dell'1.10.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere del 4.10.18 assunto al prot. reg. al n. 402606 del 4.10.18 del Comune di Roverchiara:
- Parere n.100155 del 23.10.18 assunto al prot. reg. al n.432266 del 24.10.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 193/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa alla Variante n. 3 al Piano degli interventi - variante verde n. 2 del comune di Albaredo d'Adige e che con tale variante l'Amministrazione comunale ha inteso rivedere, in parte, i contenuti del proprio strumento urbanistico operativo (P.I.) accogliendo le manifestazioni d'interesse presentate dai cittadini a seguito di bando pubblico, in conformità a quanto previsto dalla L. R. 4/2015. Le n. 23 richieste fatte pervenire all'Amministrazione comunale sono istanze di riclassificazione come "verde privato" di aree interne al consolidato e di riclassificazione come "zona agricola" di aree marginali ai contesti insediativi e contermini al territorio agricolo. Nel RAP è evidenziato come delle n. 23 istanze complessivamente presentate, una non è stata accolta in quanto ritenuta essere non coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all'art. 7, comma 2 della L. R. 4/2015 ed un'altra (istanza n. 9 - prot. n. 2089 del 22/02/2017) è coincidente con una richiesta già presentata (istanza n. 5 - prot. n. 190 del 10/01/2017). Di fatto le istanze schedate e oggetto di valutazione risultano essere n. 21. Nel RAP non risulta un'analisi sullo stato dell'Ambiente e sulle eventuali criticità del territorio o, in alternativa, mutuate considerazioni sulle matrici ambientali sviluppate a scala sovraordinata nel Rapporto Ambientale del PAT. Non risultano, inoltre, sviluppate considerazioni circa gli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi sulle specifiche matrici ambientali interessate. Tuttavia, in considerazione dei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate che non hanno evidenziato possibili effetti significativi, vista la natura ed entità delle istanze recepite nella variante che, nello specifico, riguardano delle mere riclassificazioni di ambiti ai sensi della L. R. 4/2015 (c.d. varianti Verdi) e valutato come le stesse portino ad un depotenziamento della capacità edificatoria dei terreni e ad un contenimento di uso del suolo, si ritiene che la Variante al P.I. in esame non produca effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da giustificare un assoggettamento dell'istanza a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., a condizione che negli ambiti riclassificati ai sensi della L. R. 4/2015 in aree agricole siano applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6 dicembre 2018, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla Variante n. 3 al Piano degli interventi – Variante Verde n. 2 del comune di Albaredo d'Adige, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che negli ambiti riclassificati ai sensi della L. R. 4/2015 in aree agricole siano applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante n. 3 al Piano degli interventi – Variante Verde n. 2 del Comune di Albaredo d'Adige, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale (n. 193/2018):
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone:
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott Luigi Malsia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO Commissioni VAS VIncA NUVV Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine